

BGE 16 I 455

Bundesgericht (BGE), 1890-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_16_I_455

FR: ATF 16 I 455

IT: DTF 16 I 455

Volltext

I l' ~ B. Civilrechtspflege. lite all'eguee par le demandeur. Dans sa reponse du fond, par ~ontre, de meme que dans sa duplique, Il a nie eategorique- ment eette pretendue qualite et eonclu en consequence au re- jet de la demande pour defaut de vocation chez le deman- deur. TI ne peut done etre affirme avec fondement que l'Etat de Berne ait fait au sujet et dans le present pro ces un aveu quelconque impliquant la reconnaissance juridique de la qua- lite de sieur Keller comme denonciateur. 50 Mais si le demandeur ne peut, d'apres ce qui precMe, etre envisage comme le « denonciateur » des delits et contra- ventions, a raison desquels la Chambre de police du canton de Berne a frappe d'amende les sieurs Beguin, Tilliot et Apo- theloz, Il est evident qu'il n'a pas qualite non plus pour pre- tendre a la part de ces amendes qui semit revenue, cas eeheant, en vertu de la loi sur l'ohmgeld de 1841 (art. 21), au vrai denonciateur des dits delits et contraventions, et sa de- mande doit etre ecartee de ce chef, sans qu'il faille recher- eher ulterieurement si elle se justifie ou ne se justitie pas au fond. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: La demande est rejetee. Lausanne. - Imprimerie Georges Bride! & Ci' A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN ARRETS DE DROIT PUBLIC Erster Abschnitt. - Premiere section. Bundesverfassung. - Constitution federale. I. Rechtsverweigerung. - Deni de justice. 64. Se:nte:nza dei 19 luglio 1890 nella causa Bertoni. A. Nel numero 23 deI giornale il Dovere, che si pubblica a Locarno, vedeva la luce, sotto l'otto febbraio 1889, nn arti- .colo intitolato : « Ia Giustizia in fatto di imposte» deI tenore seguente: « Villan gridJJ, e villan paga ! » In queste 5 parole sta rinchiusa tutta Ia giustizia in » fatto di imposte. E per fate che sia sempre cosl, si ha cura » di comporre l' Ufficio di Revisione e la Commissione can- » tonale d'imposta tutti' di conservatori, escluso ogni con- » trollo liberale. Corno si fanno le revision} e come si gin- » dicano i ricorsi e cosa abbastanza conosciuta. Ne volete un » esempio? » O'e a Bellinzona un certo consigliere ricco e straricco, » piu prete dei preti, Il cui maggior fastidio e quello di pen- » sare alle innumerevoli sue polizze, e cio specialmente in » tempo di elezioni, quando un avviso bonale in dolce e XVI - 1890 30 4M A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. » bruseo ai poveri votanti deI Cireolo deI Ticino puo far mi- » raeoli ... Non so se mi spiego. » Ebbene ci assieurano ehe questo anno, nelle tabelle » d'imposta in esazione, gli frono d'nn colpo dimin'uiti » 80 mila franchi snlla sostanza e 3700 franchi snlla l'en- » dita. Una bagatella, eome tutti possono vedere. » I paesani deI Cireolo deI Tieino ne saranno felici. E vero » ehe le loro vigne vanno peggio tutti gli anni, e vero ehe le » loro ease sono ipoteeate, e vero ehe stentano a pagare gli » interessi dovuti al signor Consigliere, e vero ehe eon tutto » cio le 101'0 hll})Oste inveee di diminuire ereseono, ma in » compenso quel povero eonsigliere ha trovato giustizia, lui. » Dunque, diranno quei paesani, se l'imposta eresee pei po- » veri, diminuisce poi pei riechi, e quindi pace-pagato. » Ed ora lo Stato vorra perdere l'imposta finora perepita » su quei 80 mila franchi di sostanza e 3700 di rendita ? » Oibo! Lo Stato non ci perdera un centesimo. Vuol dire » ehe quegli 80 000 franchi saranno ripartiti a earieo di » altri contribuenti. Vuol dire

ehe quei 3700 franchi saranno » messi al eollo dei poveri, cento ad uno, duecento all'altror » finche la perdita sara saldata. 10 la vedo eosi, e voi ? .. » Jeri raeontavo questo fatto ad un mio vicino ehe e » una mala lingua, ed egli mi ha lisposto ehe forse la diffe- » renza d'imposta su quei 80 000 franchi di sostanza e 3700 » di l'endita, a quest'ora era gia entrata in un'altra cassa, » destinata al 3 di marzo. 10 gli ho risposto ehe questi giu- » dizi temerarl non stanno bene, e non bisogna dirli. Ma e » testardo il mio vieino. » 10 intanto prego tutti gli amici della giustizia a tener » d'oeehio le tabelle d'imposta ora in esazione (tutti hanno » diritto di vederle nel proprio Comune), e se vi seoprono » delle poreherie, di fareelo sapere mediante lettera eonfi- » denziale indirizzata al giomale il Doue're a Locarno. Queste » saranno tenute secrete; soltanto, eolle indieazioni in esse » conte nute sara indagata la verita e saranno fatte eonoseere » a tempo e lnoga le ingiustizie ehe si fanno a profitto dei » pesci grossi. » B. B. » 1. Rechtsverweigerung. ;'0 64. 457 B. Con deereto deI giorno dopo, il Consiglio di Stato deI eantone Ticino, « visto ehe l'artieolo stesso eontiene ingiurie e calunnie a » danno di un membro deI Consiglio di Stato, il signor diret- » tore deI dipartimento delle Finanze, presidente della Com- » missione d'hnposta cantonale ; » visti gli art. 8, 9 e 26 della legge 13 giugno 1834 sulla » liberta della stampa; » risolve: « di trasmettere U numero deI Dauere di cui sopra » al procuratore pubblieo sostituto, signor avvocato G. B. Vo- » lonterio in Loearno, invitandolo a promuovere un'azione » penale, in eonformita della legge, ed a curare ehe la mede- » sima proceda colla massima sollicitndine. » C. Fattosi luogo dall'Istruttore giudiziario alla relativa in- chiesta eome di legge, l'avvoeato Brenno Bertoni gli rivolgeva da Lottigna, sotto Ia data deI 13 do febbraio, un offleio eosi coneepito: « Le eomunieo ehe l'autore dell'artieolo deI DoveTe, « la » Giustizia in fatto di hnposte, » incriminato dal lodevole go- » verno ticinese, eome alla notizia data neU' odierno N° 26 » dello stesso giornale, sono io sottoscritto. Assumo pie na- » mente la responsabilita di quanta ho scritto in tema d'im- 1> poste, e sono pronto a rispondere avanti i tribunali. Con » eio mi pare si possa ritener chiusa l'istruttoria e non mi » rimane altro ehe sollecitare una pronta soluzione, Ia quale » desidererei avvenisse prima deI 3 di marzo prosshno, per la » sempliee ragione ehe se io devo essere condannato alla pri- » gione per aver detto e scritto ehe le istituzioni ticinesi in » fatto d'hnposta favoriseono piu il rieco che il povero, e le » imposte pesano piu sul povero ehe sul rieco, ebene ehe }) cio avvenga prima dei eomizi per l' elezione dei rappre- » sentanti deI popolo. » Nel suo costituito davanti al prefato Istruttore giudiziario, 10 stesso avvocato Bertoni diehiaro, il 16 febbraio: essere pronto a fare Ia prova dell'unieo fatto affermato nel surriferito artieolo, ehe eioe ad un eittadino furono diminuiti 80000 fran- chi sulla sostanza e 3100 franehi sulla rendita. 458 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. D. Aeeogliendo il eoneorde preavviso dell'Istruttore giudi- ziaro edel pubblieo Procuratore, la Camera di Accusa, « ri- servata l'azione in via solidale, per le spese, danni e conse- guenze verso l'editore e 10 stampatore deI giornale il Dovere, » deeretava il 5 marzo successivo : « Bertoni Brenno fu Ambrogio, da Lottigna, d'anni 28, » eelibe, avvocato e notaio, e posto in istato di accusa avanti » il tribunale distrettuale di Locarno, siccome prevenuto col- « pevole d'ingiuria, ealunnia, diffamazione e libello famoso a » danno deI consigliere di Stato, direttore delle Finanze, av- » voeato Pietro Regazzi, nella qualita di presidente della » Commissione d'imposta cantonale, mediante Ia pubblica- » zione dell'artieolo apparso sul N° 23 deI giornale il Dovere, » ehe comincia eolle parole :Villan grida, villan paga, eee. » E. Apertisi i dibattimenti davanti al Tribunale correzionale di Locarno, Ia difesa deI prevenuto sollevava, fra altre, una eccezione preliminare consistente a dire che avendo il codice penale deI 1873 abrogato Ia legge sulla stampa deI 1834, l'azione penale promossa

dal Consiglio di Stato non può più ritenersi di natura pubblica e vuol quindi essere scartata per mancanza della querela di parte, e domandav~ che fosse l'ò richiamati: il prospetto dell'imposta cantonale del comune di Bellinzona, gli atti tutti concernenti la diminuzione d'imposta in querela accordata al consigliere Luigi Gabuzzi ed i pro- spetti di tutti i comuni del cantone. Il tribunale respinse l'una e l'altra: la prima, perché l'art. 345 § 2 del codice penale riserva esplicitamente, nei delitti di diffamazione trapassanti in libello famoso, le disposizioni della legge sulla stampa; la seconda, perché il fatto dell'avvenuta diminuzione d'imposta intorno al quale s'aggira l'articolo incriminato essendo ammesso dalla parte lesa, epperò da ritenersi acquisito agli atti, la chiesta produzione appalesavasi affatto inutile. Passando poscia, nella sua udienza del 28 giugno, al giudizio sul merito dell'accusa, lo stesso tribunale dichiarava « nulla la denuncia, l'inchiesta, ecc., e dimetteva il prevenuto » dal processo, per la ragione che « manea in questo la querela personale della parte offesa, ossia della Commissione I. Rechtsverweigerung. NQ 64. 459 » d'imposta cantonale, come è voluto dall'art. 26 § 2 della legge sulla stampa, tutta la detta Commissione (qualsiasi) membro di essa entrando nella categoria di quei pubblici funzionari previsti dal § 2 dell'art. 9 ibidem. » F. Il Tribunale di appello del cantone Ticino, invocato d'ufficio dal pubblico Ministero per rispetto al giudizio del 28 giugno e dal prevenuto Bertoni contro i decreti antecedenti del Tribunale di Locarno, con cui si respingono l'eccezione pregiudiziale e la domanda incidentale surriportata della difesa, confermava questi ultimi, riformava il primo, dichiarando a un tempo, con sentenza del 3 settembre 1889, - « Brenno » Bertoni... colpevole di diffamazione trapassata in libello) famoso a danno del consigliere di Stato direttore del dipartimento delle finanze, quale presidente della commissione » d'imposta cantonale, mediante la pubblicazione dell'articolo, » e lo condannava: « alla pena di detenzione per mesi quattro » l'ò da scontarsi nel penitenziere cantonale, alla multa di franchi 75, alla tassa di giustizia in franchi 37 cent. 50 per » la prima istanza e altrettanti in appello, alle spese processuali in ambedue le sedi in franchi 230 cent. 40 ed al » risarcimento dei danni e delle spese alla parte offesa, da » liquidarsi in separata sede di giudizio; riservata l'azione » in via solidale per le spese, danni e conseguenze, verso » l'editore e lo stampatore del giornale il Dovero. » G. Contro tale sentenza l'avvocato Bertoni ha, con memoria dell'8 gennaio dello stesso settembre, introdotto ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale domandandone l'annullazione per violazione delle garantigie costituzionali della libertà di stampa e dell'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Egli fonda questa sua domanda segnatamente sulle seguenti ragioni: 10 Rifiutando alla difesa la prova documentaria della verità del fatto principale allegato nell'articolo di cui si tratta, il Tribunale di appello ha commesso un vero diniego di giustizia, perché l'ha messa nella impossibilità di far constare l'inconsistenza della promossa accusa e soprattutto di verificare se il consigliere di Stato Regazzi non avesse per avveve- l'ò, » 11, » 11 111 460 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. tura votato contro la risoluzione rimproverata alla Commissione d'imposta, nel qual caso, usando la di lui persona dalla discussione, la denuncia del Consiglio di Stato non avrebbe più avuto fondamento di sorta. 20 Col respingere l'eccezione desunta dal fatto che l'art. 9 della legge sulla stampa del 1834, giusta il quale l'oltraggio verso i membri del Consiglio di Stato, ecc. di azione pubblica, fu abrogato dal prescritto generico dell'art. 355 coel. pn., il Tribunale di appello si è rifiutato arbitrariamente ad applicare una legge posteriore, meno severa di quella che la medesima ha sostituito. 30 Un altro arbitrario e manifesto rifiuto di applicare la legge in vigore (art. 27 di quella sulla stampa) lo ha ammesso respingendo la subordinata eccezione che la denuncia » accusa non conteneva l'indicazione precisa dei

passi del- l'artieolo ineriminato ehe si pretendono diffamatori 0 ingiu- riosiL Arroggi, in via d'ordine, che, dopo annullata la sentenza di prima istanza, il tribunale d'appello avrebbe dovuto riman- dare il processo al prima giudice, invece di passare alla decisione di tutti i punti di questione. 4° Nel merito, infine, il tribunale d'appeHo ha visto un reato di stampa contro l'onore di un singolo magistrato, la dove non c'era invece che la libera critica di una decisione della Commissione d'imposta illegale e assolutamente eontra- ria ai diritti attribuiti daUa legge ai Municipii; l'artieolo deI Dovere non contiene nessun apprezzamento e veruna insi- nuazione personale ne riguardo al eonsigliere di Stato Re- gazzi ne verso altri, ma tutt'al piu la supposizione ehe l'inte- ressato, signor eonsigliere L. Gabuzzi, abbia versato ad un eomitato politieo l' eonomia realizzata sulla sua riduzione d'imposte, eio ehe dopo tutto non ha niente d'illeeito ne d'immorale. A questo punto di vista la violazione della eosti- tuzione e evidente, attesoem la liberta di stampa si estenda alla diseussione di tutti gli atti deU'amministrazione, a patto ehe si rispetti l'onoratezza delle persone. H. NeUa sua risposta deI 4 ottobre il Consiglio di Stato eonelude aHa rejezione deI riorso sulla seorta delle eonside- razioni ehe seguono : I. Rechtsverweigerung. NQ 64. 461 Ad 1. CoUa produzione degli atti eoneernenti il riCorso deI contribuente L. Gabuzzi, Bertoni non intendeva di provare la verita deI fatto diffamatorio da lui narrato e rinfaeciato ai fun- zionari tieinesi di finanza, ehe eioe una rilevante diminuzione d'imposta era stata partigianeseamente e dolosamente ae- cordata ad un rieeo eontribuente eonservatore, a patto venisse versata nella cassa destinata al 3 di marzo, ossia aUe spese deI partito eonservatoreper le nomine de' suoi candi- dati al Gran Consiglio, ma il fatto puro e semplice della dimi- nuzione d'imposta aeordata senza la formalita deI preavviso municipale j ora questo fatto, non eoneludente deI resto ne pertinente, essendo stato ammesso, nel suo costituito, dal eonsigliere di Stato Regazzi, la ehiesta produzione risultava perfettamente inutile. Ad 2 e 3. Oltreehe siffatte quistioni, eom'ebbe gia a rieo- noseere la Corte eou sua sentenza 10 giugno 1888 nella causa Buzzi e Compagni, eadono manifestamente fuori deHa sfera delle eompetenze del Tribunale federale, pereM relative ad interpretazione e applieazione di leggi penali cantonali, queste furono in eoncreto rettamente applicate, pereM, da una parte, il eodice penale deI 1873 ha espressamente riservato le disposizioni della legge sulla stampa e, d'altra parte, il preseritto deI'art. 27 di questa non puo appliearsi nel caso di un breve articolo di giornale ehe si ritiene tutto quanto, dal principio aUa fine, eaUnnioso, diffamatorio ed ingiu- rioso. Ad 4. Anehe qui il Tribunale d'appello non ha fatto della legge penale eantonale (art. 345 eod. pen. e 9 della legge sulla stampa) una applieazione arbitraria, ne eoipito per essa la manifestazione di una eriteia obbiettivamente lecita d'un fatto pubbieo 0 queUa di un' opinione evidentemente Iegittima e non pregiudieevole ai diritti di alcuno (sentenze deI Tribn- nale federale deI 1889 nelle cause Jäger e Sandmeyer-Mil- lenet), peroem l'indole diffamatoria e perversa del passo dell'artieolo ehe specialmente servi di base alla eondanna salta agli oechi di ehiunque 10 legga e fu implieitamente rieo- noseiuta dallo stesso autore j ne si pub ragionevolmente ne- gare ehe esso eontenga un' insinuazione personale ingiuriosa e I i, 462 A. Staatsrechtliche Entscheidungen, I. Abschnitt. Bundesverfassung, diffamatoria all'indirizzo deI eonsigliere di Stato Regazziy poiehe sebbene il di lui norne e eognome non vi sia material- mente indicato, vi sono pero indieati espressamente gli uffici di eui e eapo edel eui operato ha la l'esponsabilita prinei- pale. I. N elle rjspettive loro allegazioni posteriori di repliea e dupliea dei 10 novembre, 24 gennaio, il ricorrente deI pari ehe il governo ticinese diehiarano insistere nelle gia formo- late conclusioni d'ordine e di merito, e si applicano a dimo- strare, in aggiunta agli argomenti di eui sopra, il ricorrente: ehe il querelato giudizio d'appello non

ha rispettato la garanzia del doppio grado di giurisdizione e violato pertanto gli art. 10 e 20 della riforma costituzionale del 10 febbraio 1883, perché tolse al prevenuto la possibilità di ottenere sul merito dell'azione contro di lui portata anche un verdetto di prima istanza; - che la facoltà del Tribunale federale d'intervenire contro violazioni della libertà di stampa non esiste soltanto quando siavi stata un'applicazione od una interpretazione evidentemente arbitraria, e di mero pretesto della legge cantonale, ma anche quando siavi stata erronea applicazione o interpretazione di detta legge, sia per ciò che riguarda la forma, sia per ciò che concerne il merito; che riformando il giudizio perfettamente conforme alla legge del giudice distrettuale, il Tribunale di appello ha fatto una erronea applicazione della legge stessa, confuso cioè due cose ben distinte: la qualità e l'esercizio delle funzioni del consigliere di Stato, membro della Commissione d'imposta, e misconosciuto una disposizione (art. 26, § 2 della legge sulla stampa), la quale riferendosi all'esercizio di un diritto costituzionale, non può essere violata senza che ne venga offesa a questo stesso diritto. La sentenza del Trib. fed. nella causa Simen-Mal'iotta, *Raccolta off.*, VI, p. 168); il governo ticinese: che il gravame relativo alla pretesa violazione degli art. 1 e 2 della riforma costituzionale del 1883, sollevato soltanto in replica, non può essere preso dal Tribunale federale in considerazione, perché tardivamente e l. *Rechtsverweigerung*. ; *U 64. 463* fuori di luogo proposto (v. per analogia gli art. 89 e 98 *proe. civ. fed.*), senza contare che il vedere se il Tribunale di appello, annullando una sentenza di prima istanza e scartando un'eccezione di nullità della denuncia, a cui quest'ultima sentenza, ammettendo quell'eccezione, erasi limitata, possa o non possa procedere al giudizio sulle altre eccezioni alla denuncia e sul merito, stati in prima istanza largamente discussi, e questione di mezzo rito processuale ordinario, epperò di competenza esclusiva dei tribunali cantonali; che del resto il ricorrente non ha formalmente chiesto, in sede d'appello, si l'inviasse il processo al Tribunale distrettuale, perché giudicasse sulle altre due eccezioni di nullità e sul merito, sanando così il fatto proprio qualsiasi irregolarità, che si fosse al proposito verificata e che essendo stato dimostrato non escludere l'offesa all'intera commissione d'imposta un'offesa ad un membro del Consiglio di Stato che ne faceva parte ed era il presidente, ma farla anzi di necessità presupporre, l'articolo della legge sulla stampa da applicarsi era quello appunto che riguarda le offese ai membri del Consiglio di Stato, e cioè che la denuncia stata presentata ex officio del governo, a sensi dell'art. 26, § 10 di detta legge, fu perfettamente regolare. L. In corso di procedura, e precisamente con provvedimento del 21 settembre 1889, il presidente del Tribunale federale, a richiesta del ricorrente e non opponente il governo convenuto, ha ordinato la sospensione dell'esecuzione della querelata sentenza d'appello fino a pronunciato giudizio del Tribunale federale sul merito del ricorso. Premessi in linea di diritto i seguenti ragionamenti: 10 Poiché il ricorso fa esplicitamente capo alla violazione di diritti che sono garantiti al ricorrente dalle costituzioni federale e cantonale, la competenza del Tribunale federale, a conoscere del medesimo non può essere e non fu del resto revocata in dubbio (art. 59, § 1, lett. C1 della legge 27 giugno 1874 sulla organizzazione giudiziaria federale). 20 Il gravame principale che solleva il ricorso stesso e certamente quello desunto dalla violazione del secondo capo: 1. I 464 A. *Staatsrechtliche Entscheidungen*. I. Abschnitt. *Bundesverfassung*. verso dell'art. 26 della legge ticinese sulla stampa, il quale dispone che la diffamazione o l'ingiuria in odio di altri funzionari o agenti pubblici nell'esercizio del ministero (art. 9, § 2 *ibid.*) sarà di azione pubblica, come quella diretta contro i membri del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato, del Tribunale d'appello e dei ministri del culto (art. 9, § 1), ma non potrà formare oggetto d'accesa a promuoversi dal

Consiglio di Stato, SE NON DIETRO L'ISTANZA DELLA PARTE OFFESA. A questo proposito e d'uopo rimarcare innanzitutto che l'articolo incriminato si aggira per intero intorno al fatto, non contestato, della diminuzione di franchi 80 000 sulla sostanza e 3700 sulla rendita accordata ad un contribuente dalla Commissione d'imposta cantonale. Questa Commissione, istituita da una legge del 20 marzo 1855, modificata in parte da altra del 23 giugno 1865, si compone « di un consigliere » di Stato e di otto membri, uno per distretto, nominati dal « Gran Consiglio fuori del suo seno. » Essa, dice l'art. 24 della legge del 1865, « oltre al decidere su tutti i ricorsi, potrà rimandare alle Municipalità, » perché siano rettificata, quelle tabelle di notificazioni che « si ritengono invereconde, o apportare le variazioni che crederà del caso alle partite dei singoli notificanti, anche indipendentemente dai reclami, sentiti sempre previamente le « osservazioni dei contribuenti edella Delegazione comunale per mezzo della Municipalità: delibera in numero » completo e inappellabilmente, sentiti, all'occorrenza, i Commissari e i conservatori delle ipoteche. I di lei giudizi sono « sempre motivati. » L'articolo surriferito non allude per nessun verso né al Consiglio di Stato nel suo tutto, né ad un membro qualsiasi di questo Corpo, né particolarmente a quello che siede per legge nella prefata Commissione e ne dirige le deliberazioni. 30 COSI stando le cose, si tratta essenzialmente di vedere se il Consiglio di Stato avesse, - a tenore di legge, - la facoltà d'invocare nel caso concreto il prescritto all'art. 26, § 1 della ripetuta legge sulla stampa per promuovere d'ufficio l'interdizione. Rechtsverweigerung. N° 64. 485 l'azione contro l'articolo, epperò se accogliendo quest'azione il giudice cantonale abbia interpretato e applicato la surrichiamata disposizione di legge in un senso conforme al buon diritto ed alle sue attribuzioni, o non piuttosto, - come afferma il ricorrente, - in modo manifestamente arbitrario. E chiaro di fatto e fu ripetutamente confermato dalla costante prassi che non tutte le inesatte interpretazioni e applicazioni di leggi cantonali possono fornire argomento ad invocare l'intervento di questa Corte per ottenerne la nullità delle decisioni a cui servono di base, ma solo quelle che sono in aperta contraddizione col senso e con lo spirito della legge stessa e appaiono affatto inconciliabili con questo. Ora è bensì vero che la diffamazione e l'ingiuria ravvisate nell'articolo la Giustizia in fatto d'imposta offendono, in una degli otto membri della Commissione d'imposta cantonale nominati dal Gran Consiglio, anche il Consigliere di Stato che ne fa necessariamente parte a sensi di legge. }fa è vero altresì che non l'offendono in tale sua qualità di Consigliere di Stato né a ragione della medesima, sibbene esclusivamente nella sua veste di membro e presidente della Commissione., che rappresenta un'autorità autonoma, rivestita di competenze proprie, separate affatto da quelle del Consiglio di Stato; l'offendono cioè indipendentemente dalle ben distinte funzioni che vanno inerenti alla sua prefata carica di consigliere di Stato. Volev quindi vedere in quell'articolo una diffamazione ed una ingiuria in odio dell'avvocato Pietro Regazzi come consigliere di Stato, e voler dare alla succitata disposizione di legge un'interpretazione ed una portata evidentemente eccessivi "" "", ed inconciliabili col suo vero senso logico e naturale. E infatti da notarsi che dove stesse l'argomentazione armeggiata dal governo e dal Tribunale d'appello del cantone Ticino, si avrebbe, - come giustamente osserva nel suo giudizio il tribunale di prima istanza - « questa anomalia di vedersi punita » una diffamazione a carico della intera Commissione colla « pena di tre giorni a un mese (v. l'art. 9 della legge sulla stampa), se e l'intera Commissione che fa l'istanza per il 1 ' 466 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. » procedimento, mentre invece lo stesso reato sarebbe punito « con una pena di molto superiore, cioè da un mese a sei » mesi, se l'istante od il querelante fosse un membro solo » della stessa, in concreto caso

il signor avvocato Regazzi. » Siccome poi la querele interpretazione estensiva della legge~
~ avuto per conseguenza, da una parte, di rendere possibile un procedimento al quale, -
senza di essa, - l'imputato non avrebbe potuto essere sottoposto, perchè mancava nel
fatto specie l'istanza della parte lesa, ovverosia di tutta la parte della Commissione d'imposta,
sola competente a prendere la decisione stigmatizzata dall'articolo del Dovero e quindi
anche sola autorizzata a rilevare la fattale offesa, e d'altra parte, di aggravare d'assai la sua
situazione, assoggettandola ad una sanzione penale considerevolmente più rigo-
rosa di quella che avrebbe potuto colpirla, qualora invece del primo capo verso dell'art. 26 della
legge sulla stampa si fosse applicato il secondo, il lamento per denegata giustizia e
violazione del principio dell'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge (art. 4 delle
costituzioni federale e cantonale) che egli solleva nel suo ricorso appare pienamente giustifi-
cato. Non è poi a passarsi sotto silenzio che giusta l'art. 10 della costituzione ticinese «
nessuno può essere arrestato né » processato che in virtù della legge» e che il procedimento
usato dall'autorità cantonale in odio del ricorrente ha avuto per effetto di recare sfregio an-
che a questa garanzia. Ne muta specie l'argomento che il governo convenuto vor-
rebbe attingere al fatto che l'articolo incriminato a Hude e zian-
dio, di transenna, all'ufficio di
revisione, del quale il medesimo consigliere di Stato, direttore delle finanze sarebbe a suo d'
l', ~re: ~ vera incarnazione. Oltre che l'ufficio stesso non figura discolpato ne
menzionato in nessuna disposizione di legge o regolamento pubblicato nella raccolta
ufficiale del cantone Ticino, l'articolo Bertonni non attacca nessun atto o decisione
qualsivoglia di tale ufficio o del suo presidente. 40, Di fronte alla suesposta soluzione, la
quale produce già senza altra necessità della sentenza onde ricorso, non è più ne-
cessario indagare ulteriormente se il procedimento usato dal-
L Rechtsverweigerung. N° 64. 467
l'autorità cantonale coinvolga a un tempo anche una violazione dell'altra invocata garanzia
della libertà di stampa inscritta agli art. 55 della costituzione federale e 11 di quella ticinese
nel senso e pel motivo che avrebbe indebitamente privato il ricorrente del beneficio delle
forme e dei prescritti istituti dalla ripetuta legge speciale del 1834. 50 Parimente non
occorre esaminare le altre quattro eccezioni, più o meno secondarie, che il ricorrente fonda:
a) sulla deficiente designazione precisa e concreta del passo specialmente ingiurioso e
diffamatorio dell'articolo incriminato; b) sul rifiuto opposto dal giudice cantonale
all'istanza per richiamo in atti dei registri concernenti le imposte dei co-
muni di
Bellinzona, delle carte specialmente relative alla diminuzione d'imposta che sta dal
contribuente Gabuzzi e dei prospetti per l'imposta cantonale di tutti i comuni del can-
tone;
c) sull'applicazione fatta al caso concreto dell'art. 5 della legge sulla stampa, sebbene tale
disposizione sia stata abrogata dall'art. 355 del codice penale ticinese ; d) sulla violazione
della garanzia del doppio grado di giurisdizione sancita dagli art. 1 e 2 della riforma
costituzionale 10 febbraio 1883. Esse mancano del resto tutte e quattro di fondamento e
basterà osservare a riguardo loro: ad a) che avendo il magistrato cantonale considerato e pu-
nito l'intero articolo come ingiurioso e diffamatorio nel suo complesso, non gli correva per
legge nessun obbligo di segnalare partitamente il brano od i brani di esso che ritenne
più particolarmente rivestiti di siffatto carattere delittuoso; ad b) che l'asserto del quale il
ricorrente intendeva provare con la chiesta produzione di atti la verità non essendo impu-
gnato, ma anzi esplicitamente ammesso dalla parte denunciante, la produzione
medesima, la quale non poteva servire invece a dimostrare l'altro asserto relativo a Ha
cassa
pel 3 di marzo, - si appalesa difatti come perfettamente inutile ; ad c) che l'art. 345, § 2
dell'invocato codice penale del 468 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt.
Bundesverfassung. 1873 riserva effettivamente *expressis verbis* nei delitti di dif-
famazione

trapassanti in libello famoso, le disposizioni della legge sulla stampa ; ad d) che gli art. 10 e 20 della riforma costituzionale del 1883 chiamano bensì due istanze, il Tribunale d'appello e sette tribunali distrettuali, a giudicare in sede civile e penale ma riservano alla legge il determinare gli attributi e le competenze delle diverse magistrature (art. 3°), che la legge . . 'segnatamente quella di procedura penale, non contiene neppure esplicitamente disposizioni sull'argomento di cui si tratta, ovverossia sulla questione se il Tribunale di appello, annullando una sentenza di prima istanza e scartando un'eccezione di nullità della denuncia, a cui quest'ultima sentenza, - ammettendo l'eccezione stessa, - erasi limitata, possa o non possa procedere al giudizio sulle altre eventuali eccezioni e sul merito, e che anche la pratica fin qui seguita in proposito dai Tribunali ticinesi non offre materia a poter (lire che in altri casi, analoghi a quelli del fattispecie, si sia proceduto diversamente (v. del resto la sentenza di questa Corte nella causa Huber, Raee. off. vol. XI, p. 155 cons. 2°). il Tribunale federale pronuncia: Il ricorso è ammesso nel senso dei suesposti considerandi e la sentenza 3 settembre 1889 del Tribunale d'appello del cantone Ticino è annullata. H. Doppelbesteuerung. N° 65. 469 II. Doppelbesteuerung. - Double imposition. 65. Uti'geH i,)om 6. 6e~temoer 1890 tn 6aef)en i!üfef) er. A. IRuboIf!üfef)er i,)on 6eon, .reanton~ ~argau, ~efef)er im ,ja'9t'e 1837 in ber 6tabt ~ern, bem m.509norte feiner ~rtern, georen tft, begab jief) im ,Ja'9re 1857, naef)bem er oi~ ba'9in ununterbrQef)en in .l8ern ge~o'9nt, auef) bort ben bamal~ üoUef)en mHUirrifef)en)8oruntmtef)t oef)tanben '9atte, mit einem i,)on bel' oernifef)en (\$;entra~01t3et au~gefte[ten IReifepaife in'5 ~u5(anb. maef) 3roan3igiä'9rigem ~ufentl)ane in ~ng{anb tel)rt er im ,Ja'9re 1877 naef) ~ern 3urücf, ~o feine S)J(utter unb @efef)tlifter oe~ ftiinbig gebHeoen ~aren; IJom ,Jal)re 1878 '9tn~eg oef)al)rt er bie WcHttärPfnef)terfa~fteuer in .l8ern. :)(un retramirte aber in bel' IJofge bie aargauif)de Wcmtäri,)er~a{tung IJon i'9m bie weimiir;; Wtcl)terfa~fteuer für bie ,Ju'9re 1858 bt~ 1878 tnf(ufi~e, ~efef)e ~orberung fie inbe~ fpäter auf bie 6teuer für bie ,Jul)re 1868 oi~ 1878 oefef)riinfte. m. 2üfef)er ~anbte jief) oefef)~erenb an ben munbe~rat'9, inbem er aU5yül)rt, baa er i,)on 1878 9inroeg feine mmtärpfnef)terfa~fteuer an feinem iillo'9nrt in ~ern oeaal){t 9aoe; ~ii'9renb feine5 ~ufent9alte5 in ~nranb '9aoe er bort a((~ jii'9rlid) WCmtär~ unb .R:rieg5fteuer, bie in bel' aUgemeinen @r~ ~erMfteuer inbegriffen feien, oef)ä'9fen müHen. ,JebenfaU5 tßnnte er für rüdf)änbige, ~ä'9renb feiner 2anbe~au~efengett ~erfuene 6tenerquoten nur l)om .R:anton .l8eru, nief)t aoer IJom .reunton 9largau, roo er fief) gar nie aufgel)ahett '9 aue, oef)angt ~erbell. :)\Der munbe5mt9 entfef)ieb am 25. ~{prn 1890 ba'9in : 1. :)\Die ~rfa~fteuerforberng :pro 1878 fte'9t bem Jti'mton .l8ern öU unb Me me3Ct'91ung berfeloen buref) ben IReturrenten an biefen .reanton ~irb a15 fonett unerfannt. 2. ~n bie ~rage, 00 IReturrent filr bie frü'geru ,Jal)re 1868 oi~ 1877, ~o er lanbe5ao~efenb roar, gegenüber bem .reunton Sl(argau ober gegenüoer bem .reanton .l8ern erf(t~pf!)ief)ttg fet, ~irb nief)t eingetreten. ,Jn ber megrünbung biefer ~ntfef)eibung ~irb aU5gefül)rt: :)\Der munbe5rat'9 tönne fief) nur mit bel' 6teuerforberung für blt5 ,Ja'9r 1878 oefaffen, ~eU bie

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.